



## Comunicato stampa del Tribunale d'appello

Sentenza del 21 novembre 2025 (VR1 25 51)

***Il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto un ricorso per attentati al diritto di voto relativo alla votazione popolare del 17 agosto 2025 sul rinnovo dell'aeroporto di Samedan.***

Il 17 agosto 2025, gli aventi diritto di voto degli undici comuni dell'Engadina che sostengono l'aeroporto regionale di Samedan dovevano decidere su due proposte: da un lato, sull'annullamento del decreto sulla votazione popolare del 26 marzo 2017 relativa agli investimenti di rinnovo dell'infrastruttura dell'aeroporto di Samedan; dall'altro, sui contributi finanziari dei comuni sostenitori per il rinnovo dell'aeroporto. Entrambi gli oggetti di votazione sono stati infine approvati con una percentuale di voti favorevoli pari al 74,14% (proposta 1) e al 54,36% (proposta 2).

Prima della suddetta votazione, precisamente il 5 agosto 2025, è stato presentato un ricorso per attentati al diritto di voto presso il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. Il ricorrente ha chiesto la sospensione resp. l'annullamento della votazione popolare del 17 agosto. Motivava la sua richiesta essenzialmente con il fatto che il messaggio di voto non forniva agli aventi diritto di voto informazioni oggettive, equilibrate, complete e imparziali. Ciò avrebbe quindi compromesso la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto. La conferenza aeroportuale dell'impresa infrastrutturelle Aeroporto regionale di Samedan (Infra) ha chiesto, a sua volta, che il ricorso fosse respinto, poiché le spiegazioni di voto sarebbero conformi ai requisiti di legge. Tutti gli elementi essenziali relativi agli oggetti concreti sarebbero stati illustrati e il messaggio di voto non conterebbe affermazioni fuorvianti.

Nella sua sentenza del 21 novembre, il Tribunale d'appello respinge il ricorso per attentati al diritto di voto. Per quanto riguarda la proposta 1 degli oggetti di voto (annullamento del decreto della votazione popolare del 26 marzo 2017), il ricorrente ha criticato in particolare il fatto che il messaggio di voto non conterebbe alcuna spiegazione sui motivi del fallimento del progetto di rinnovamento 2017. A tal proposito, il Tribunale d'appello chiarisce che le irregolarità riscontrate prima o durante lo svolgimento di una votazione possono portare all'annullamento della stessa solo se sono significative e tali da influenzare in modo determinante il risultato della votazione. Secondo il Tribunale d'appello, ciò non si è verificato in questo caso: la votazione del 17 agosto 2025

ha avuto un esito molto chiaro per quanto riguarda la proposta 1, vista la percentuale di voti favorevoli pari al 74,14%. In queste circostanze, il Tribunale d'appello non ritiene seriamente possibile che la votazione avrebbe avuto un esito diverso anche se fossero state fornite le spiegazioni mancanti sul fallimento del progetto di rinnovo del 2017.

In relazione alla proposta 2 (contributi finanziari dei comuni sostenitori per il rinnovo dell'aeroporto regionale di Samedan), il ricorrente ha contestato, tra l'altro, che dal messaggio di voto non risulterebbe in modo sufficiente quali investimenti o fasi facessero parte dell'oggetto di votazione. Inoltre, le informazioni sui costi della fase 2a si baserebbero su una base insufficiente e i rischi finanziari non verrebbero esposti nella misura necessaria nel messaggio di voto. Il Tribunale d'appello non condivide questa opinione. Nel complesso, giunge alla conclusione che l'oggetto di voto 2 relativo al funzionamento, ai rischi finanziari e ai flussi di reddito e finanziari non omette aspetti essenziali rilevanti per la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto. Infatti, nel messaggio di voto era stato chiaramente specificato che la proposta 2 e quindi il credito d'impegno di 68,5 milioni di franchi si riferivano esclusivamente alla fase 2a, con le nuove costruzioni sostitutive e le ristrutturazioni che devono essere realizzate entro il 2031. Di conseguenza, nel messaggio di voto era stato chiaramente indicato che l'oggetto non riguardava la costruzione del nuovo eliporto (fase 1) e il risanamento di altre infrastrutture a partire dal 2031 (fase 2b). Inoltre, il principio dell'unità della materia non è stato violato dal fatto che le nuove costruzioni sostitutive e le ristrutturazioni sono state suddivise in una fase 2a (fino al 2031) e una fase 2b (dopo il 2031), tanto più che vi erano ragioni oggettive sufficienti per farlo. E anche se così fosse e se alcune incertezze riguardo allo sviluppo futuro avessero dovuto essere tratte in modo più chiaro nelle spiegazioni di voto, vista la differenza di ben 392 voti (2443 voti favorevoli contro 2051 voti contrari) si sarebbe dovuto rinunciare all'annullamento della votazione.

La sentenza del 21 novembre 2025 non è definitiva. Essa può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Coira, 26 novembre 2025

Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni

**Contatto:** Stefan Schmid, addetto all'informazione per i tribunali grigionesi  
[medien.og@gr.ch](mailto:medien.og@gr.ch)

**Osservazioni:** il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta. Essa verrà pubblicata su <https://entscheidsuche.gr.ch>.